

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI
URBANI INTERNI**

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

cc. N. 88 del 10.11.95

COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

Premessa: il Comune di Gazzada Schianno è consorziato con il Consorzio Intercomunale Gestione Rifiuti (CO.IN.GE.R.) per la gestione del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani ingombranti e di quelli soggetti, per la L.R. 21/93, a raccolta differenziata.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti così come previsto:

- a) dall'art. 8, comma 2 del DPR 10 settembre 1982 n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) dall'art. 9 quater del D.L. 9 settembre 1988, n. 397 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475;
- c) dal D.M. 25 settembre 1991 (G.U. n. 136 del 12 giugno 1991);
- d) dal capo III del D.L. 15 novembre 1993, n. 507;
- e) dall'art. 39 della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- f) dalla legge regionale della Regione Lombardia 1 luglio 1993, n. 21.

ART. 2

ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rifiuti elencati nell'art. 2 comma 7 del DPR 13 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI

1. Tutta l'attività relativa alla raccolta e smaltimento dei rifiuti è sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente del paesaggio;
- d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;
- f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.

ART. 4

DEFINIZIONI

Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto abbandonato o destinato all'abbandono o di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi;
- b) **conferimento**: la modalità secondo la quale i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- c) **raccolta**: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- d) **ammasso temporaneo**: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi;
- e) **stoccaggio provvisorio**: il deposito di residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- f) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- g) **servizio di raccolta differenziata**: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire ed a favorire il recupero di materiali ed energia dai rifiuti. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento, fino all'attività di gestione delle piattaforme per la raccolta differenziata;
- h) **piattaforma per la raccolta differenziata**: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- i) **frazione umida**: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;

- l) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualunque modo suscettibili di recupero;
- m) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;
- n) **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- o) **servizio**: il servizio di nettezza urbana, organizzato secondo la forma gestionale scelta dal consorzio;
- p) **Decreto 915**: il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 nel testo vigente;
- q) **Decreto 507**: il Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 nel testo vigente;
- r) **L.R. 21/93**: la Legge Regionale della Regione Lombardia 1.7.1993, n. 21 nel testo vigente;
- s) **delibera del Comitato**: la delibera del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del decreto 915.

ART. 5

ASSUNZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti è affidato ad idonea impresa mediante gara d'appalto da indire in accordo con le norme vigenti.

2. Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di dichiarazione alla provincia, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della LR 21/93.

ART. 6

RIFIUTI URBANI

1. I rifiuti urbani, agli effetti del presente regolamento, sono costituiti da:

- a) i rifiuti urbani interni non ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 1), del Decreto 915;
- b) i rifiuti urbani interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, ai sensi dell'art. 2, comma 3, n° 2, del Decreto 915;
- c) i rifiuti urbani esterni, di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico ai sensi dell'art. 2, comma 3), del Decreto 915;
- d) i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lett. a), della Delibera del Comitato, dichiarati assimilati ai rifiuti urbani dall'art. 39, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
- e) gli accessori per l'informatica, ai sensi dell'art. 39, comma 1, della citata legge n. 146 del 1994;
- f) i rifiuti pericolosi sotto il profilo igienico-sanitario.

ART. 7

RIFIUTI SPECIALI

1. I rifiuti speciali comprendono:

- a) residui derivanti da lavorazioni industriali non inclusi nella lett. d) del precedente articolo;

b) residui derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi, non inclusi nella lettera d) del precedente articolo, inclusi quelli derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, ai sensi dell'art. 10-bis del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni in legge 29 ottobre 1987, n. 441, e con esclusione delle carogne e delle materie fecali ed altre sostanze utilizzabili nell'attività agricola. Sono altresì esclusi, in quanto considerati rifiuti urbani interni, i residui dei locali destinati ad abitazione del conduttore e/o proprietario del fondo ed ogni altro destinato ad uso abitativo, i quali restano classificati ad ogni effetto di legge rifiuti urbani interni, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1989, n. 20;

c) i residui inerti da smaltire in particolare tipo di discarica:

* sfridi di materiali da costruzione;

* materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi;

* materiali ceramici cotti;

* vetri di tutti i tipi;

* rocce e materiali litoidi da costruzione;

d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

e) i veicoli a motore , rimorchi e simili fuori uso e loro parti, i quali sottostanno ai criteri di cui all'art. 15 del Decreto 915;

f) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti;

g) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie, con ciò intendendo tutte le strutture pubbliche e private che, nell'ambito delle disposizioni dettate dalla legge 833 del 1978 sul servizio sanitario nazionale, erogano in forma organizzata e continuativa le prestazioni sanitarie per il raggiungimento degli obiettivi, di cui all'art. 2 della L. 833/1978.

ART. 8

RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

1. I rifiuti tossici e nocivi comprendono i rifiuti speciali di cui all'art. 2 e 5 del decreto 915 che abbiano i requisiti fissati al punto 1.2. della Delibera del Comitato.

TITOLO II

RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

CAPO 1

ZONA DI RACCOLTA

ART. 9

ZONA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI IN REGIME DI PRIVATIVA

1. Costituendo la raccolta dei rifiuti attività di pubblico interesse, il Consorzio, di cui il Comune di Gazzada Schianno fa parte, è impegnato ad assicurarla su tutto il suo territorio per mezzo di specifico servizio.

2. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti urbani interni nella quale il servizio è gestito in regime di privativa è costituita:

a) dal centro abitato di tutti i Comuni aderenti;

b) punti di raccolta predefiniti fuori dal centro esteso a tutto il territorio comunale.

3. Con motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà essere ampliata la zona come delimitata dal comma 2; la stessa deliberazione dovrà però dare atto che l'ampliamento della zona può essere assicurato senza che ne derivino maggiori spese, a qualsiasi titolo, a carico del Consorzio.

ART. 10

SERVIZIO DI RACCOLTA NON IN REGIME DI PRIVATIVA

1. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta in regime di privativa, sono tenuti ad utilizzare il Servizio, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni ed assimilabili nei contenitori vicini.

CAPO 2

GESTIONE DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

ART. 11

LOCALIZZAZIONE DEI SITI DEI CONTENITORI

1. I contenitori sono di norma sistemati sul suolo pubblico in apposite piazzole opportunamente allestite.

2. La localizzazione di siti adeguatamente contrassegnati per l'alloggiamento dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti, nonché il posizionamento dei cassonetti e dei contenitori, sono disposti dall'ufficio o dal servizio comunale competente.

3. La localizzazione dei siti di cui al primo comma, tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell'utenza, anche munita di autoveicolo, che da parte degli appositi veicoli utilizzati dal gestore del Servizio.

4. E' vietato spostare il contenitore dalla sua collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto durante le operazioni di svuotamento.

ART. 12

DISTANZA E CAPACITA' DEI CONTENITORI

1. I comuni normeranno a seconda delle caratteristiche del loro insediamento abitativo la distanza massima dall'immobile servito più lontano dei contenitori per la raccolta rifiuti.
2. La distanza si misura seguendo il percorso più breve calcolato dall'accesso esterno dell'immobile al contenitore.
3. La capacità dei contenitori per le diverse categorie di rifiuti deve soddisfare le esigenze della zona servita ed è definita al successivo Titolo III.
4. I contenitori devono essere costruiti in materiale resistente, devono permettere un agevole uso ed una rapida ed agevole pulizia e devono essere muniti di segnalazioni visive del tipo catarinfrangente per una loro facile individuazione.

ART. 13

FREQUENZA E MODALITA' DI LAVAGGIO DEI CONTENITORI

1. Il soggetto gestore del servizio è tenuto alla conservazione dei vari tipi di contenitori installati sul territorio, nonché alla loro pulizia, lavaggio, disinfezione, manutenzione ordinaria e straordinaria e rinnovo periodico.
2. La pulizia dei contenitori attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni deve essere effettuato con le seguenti frequenze:

a) contenitori per frazione umida

* ogni settimana nei mesi da giugno a settembre compresi;

* ogni 15 giorni nei restanti mesi;

b) altri contenitori

* n. 2 interventi nella stagione estiva, nel mese di giugno e nel mese di agosto;

* n. 1 intervento nella stagione invernale nel mese di dicembre.

Il liquido proveniente dalle predette operazioni deve essere opportunamente raccolto e conferito ad impianto di depurazione autorizzato.

3. Il servizio assicura la pulizia delle piazzole provvedendo ad asportare i rifiuti ivi eventualmente rinvenuti o caduti.

ART. 14

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

1. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore e degli utenti i quali sono tenuti ad ammassarli separatamente.

2. Il conferimento in cassonetti o in altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale siti presso la piazzola è regolato dalle seguenti norme:

a) dopo l'uso gli sportelli del contenitore devono essere lasciati chiusi;

b) è vietato introdurre nei contenitori:

* sostanze liquide;

* materiale acceso o non completamente spento;

* materiali (metalli e non) che possono causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento;

* rifiuti speciali e/o tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. n. 915/82;

* rifiuti pericolosi;

* frazioni passibili di raccolta differenziata e non compatibili con la destinazione specifica del contenitore.

c) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurre al minimo il volume e l'ingombro.

3. Il conferimento diretto dei rifiuti mediante sacchi è in particolare regolato dalle seguenti norme:

a) i sacchi devono essere conferiti in modo da rimanere il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;

b) il conferimento deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo alla popolazione;

c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione nei sacchetti.

4. Il conferimento deve avvenire in modo separato a seconda delle differenti tipologie di rifiuto da raccogliere, salvo quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della L.R. 21/93.

5. In caso di raccolta a domicilio (prelievo porta a porta) la collocazione del materiale da raccogliere avviene secondo le modalità e negli orari prefissati dagli uffici comunali dei Comuni consorziati; i materiali in ogni caso, devono essere confezionati e impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.

ART. 15

MODALITA' DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

1. La raccolta dei rifiuti solidi urbani interni sarà assicurata dal personale e dai mezzi del servizio.
2. Per una razionale organizzazione del Servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere:
 - a) programmata per zone, in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - b) fatta dietro richiesta per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
3. Il presidente con propria ordinanza, fisserà i programmi di raccolta di cui al comma 2 nonché i relativi orari.

ART. 16

DIVIETO DI ACCESSO NELLA PROPRIETA' PRIVATA

1. E' fatto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà private, essendo prescritto che il ritiro dei medesimi deve aver luogo senza accedere nelle proprietà private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione per il deposito dei rifiuti destinati al ritiro all'interno della proprietà privata.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli interessati in carta da bollo; potrà essere rilasciata (sempre in carta da bollo) solo dopo che gli

interessati avranno eseguito i lavori eventualmente prescritti e potrà essere revocata in qualsiasi momento.

Il Consorzio, in ogni caso, non assume nessuna responsabilità in dipendenza di detta autorizzazione.

ART. 17

TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti al luogo dello smaltimento è effettuato con automezzi speciali del tipo autocompattatori, dotati di idonei accorgimenti atti ad evitare la dispersione dei rifiuti, l'emanazione di polveri o di cattivi odori.
2. Per le zone del territorio che non permettono il transito di automezzi ingombranti, il Servizio utilizza automezzi di più modeste dimensioni, dotati, per quanto possibile, degli stessi accorgimenti di cui al comma precedente.
3. Gli automezzi di cui ai commi precedenti sono autorizzati con ordinanza del Presidente a circolare in aree precluse alla circolazione veicolare.

CAPO 3

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 18

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento emanato in attuazione dell'art. 2 comma 1 lettera c) e dell'art. 8, comma 3 della legge regionale 1 luglio 1993, n. 21, si applica alle operazioni di conferimento e raccolta differenziata delle frazioni dei rifiuti urbani, di cui all'art. 5, comma 2 della medesima legge regionale.

ART. 19

FINALITA' DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali e di energia anche nella fase di smaltimento finale.

apporre, su ciascun contenitore, adesivi riportanti le diciture sul fondo del nuovo colore previsto per ciascuna frazione.

ART. 22

FREQUENZA DELLA RACCOLTA

1. La frequenza della raccolta differenziata viene determinata nel seguente modo:

- * frazione secca dei rifiuti urbani bisettimanale
- * frazione umida dei rifiuti urbani bisettimanale
- * materiale in vetro e lattine provenienti da cassonetti su strada ogni due settimane
- * contenitori in plastica provenienti da cassonetti su strada ogni settimana;
- * carta e cartoni provenienti da cassonetti su strada ogni due settimane;
- * carta e cartoni raccolti a domicilio una volta al mese;
- * rifiuti ingombranti a contenitore completo.

ART. 23

MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. E' fatto divieto di conferire i rifiuti, di cui all'art. 5, comma 2 lettera a) della L.R. n. 21/93, nei contenitori destinati alla raccolta delle frazioni di rifiuti solidi ed assimilabili.
2. I rifiuti, di cui al primo comma, devono, a cura del produttore, essere ammassati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente.

3. I seguenti rifiuti pericolosi devono essere conferiti rispettivamente:

* le batterie presso la piattaforma per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. 21/93 o presso i punti di rivendita;

* le pile in appositi contenitori collocati di norma presso i rivenditori, il palazzo comunale di ogni Comune e le scuole;

* i prodotti farmaceutici inutilizzati scaduti o avariati in appositi contenitori collocati di norma presso la farmacia e gli ambulatori.

4. Le pile e i prodotti farmaceutici scaduti, possono, in alternativa, essere conferiti direttamente a cura del produttore alle piattaforme per la raccolta differenziata di cui all'art. 10 della L.R. n. 21/93.

5. I contenitori per le pile e per i prodotti farmaceutici scaduti devono presentare capacità unitaria non superiore a 100 litri ed essere contrassegnati da colore rosso.

6. I contenitori destinati al conferimento dei farmaci scaduti e/o inutilizzati devono essere contrassegnati da croce bianca.

7. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5 comma 2 lettera a2) e a4) della L.R. 21/93 - prodotti e loro contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossici) o del teschio, e/o "F" (infiammabili) o della fiamma e le lampade a scarica ed i tubi catodici - devono obbligatoriamente essere conferiti a cura del produttore, presso i punti di vendita specializzati o, in alternativa, presso apposite piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate o alle stazioni di trasferimento in appositi contenitori dotati di idonei dispositivi di sicurezza.

8. Per la raccolta differenziata di cui all'art. 5 comma 2 lettera a5) della l.r. 21/93 - siringhe - viene istituito un apposito servizio da parte dell'ente gestore del Servizio.

9. I rifiuti pericolosi di cui all'art. 5 comma 2 lettera a6) della L.R. 21/93 - cartucce esauste di toner - sono conferiti dal produttore al rivenditore specializzato oppure direttamente alla piattaforma per la raccolta differenziata o alle piazzole a questa funzionalmente abbinate, se dotate di appositi contenitori.

ART. 24

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE SECCA DEI RIFIUTI URBANI

1. Il conferimento e il servizio di raccolta dei rifiuti organici compostabili di cui all'art. 5 , comma 2 lettera c) della L.R. n. 21/93, deve essere diretto alla separazione della frazione umida dalla frazione secca.

2. L'attivazione del servizio di cui al primo comma, a cominciare da utenze collettive quali mense, ristoranti, mercati ortofrutticoli e ittici, è subordinata all'effettiva e comprovata possibilità di conferire i rifiuti raccolti separatamente negli impianti di compostaggio, così come previsto dall'art. 6 comma 3 e 4 della L.R. n. 21/93.

3. Il conferimento della frazione umida dei rifiuti urbani potrà essere effettuato con le seguenti modalità:

* conferimento dei rifiuti in cassonetti o altri contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale;

* conferimento diretto dei rifiuti tramite sacchi.

La scelta tra i due sistemi sarà oggetto di apposita relazione tecnica per la quale il Consorzio, quando sarà operativa la raccolta, se ne riserva di valutare le modalità.

4. I contenitori per la frazione umida devono essere contrassegnati da colore grigio, avere capacità compresa tra i 240 litri e 1.100 litri ed essere in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 85 abitanti nel primo caso e 360 abitanti nel secondo caso.

5. I rifiuti appartenenti alla frazione secca devono essere conferiti a cura del produttore tramite sacchi o in appositi cassonetti o contenitori a svuotamento meccanico o manuale contrassegnati dal colore viola, di capacità unitaria compresa tra 1300 litri e 1700 litri, e in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente di 1 a 40-50 abitanti.

6. Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti appartenenti alla frazione umida ben chiusi in sacchi o altri involucri a perdere possibilmente in materiale cartaceo.

7. Il conferimento di erba tagliata proveniente da utenze domestiche è consentito per modiche quantità procapite in contenitori contrassegnati da colore marrone e di capacità unitaria compresa tra 1000 e 2000; le quantità eccedenti, nonché i tronchi e le ramaglie devono essere conferiti presso le piattaforme per la raccolta differenziata e le piazzole di raccolta o direttamente presso gli impianti di compostaggio, di cui all'art. 11 comma 1 della L.R. 21/93.

ART. 25

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti devono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

a) raccolta presso la medesima abitazione dell'utente previa specifica richiesta al gestore del servizio di raccolta consorziale per materiale di peso superiore a 50 kg.;

b) conferimento, effettuato direttamente dal produttore, alle piattaforme per la raccolta differenziata o alle piazzole di raccolta ad esse funzionalmente abbinate all'uopo attrezzate.

2. E' vietato ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che dal personale autorizzato.

ART. 26

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO, METALLO, PLASTICA E CARTA, FRIGORIFERI, COMPONENTI ELETTRONICI E POLISTIROLO DI PROVENIENZA DOMESTICA.

1. Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti, di cui all'art. 5 comma 2, lettere d2, d3), d4) e d5) della L.R. 21/93 - materiale di vetro, contenitori di plastica, materiali in metallo, carta e cartone - vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

a) conferimento presso gli appositi contenitori situati in aree pubbliche e/o presso utenze specifiche;

b) raccolta a domicilio secondo modalità e tempi prefissati dall'ufficio consorziale competente (prelievo porta a porta).

2. Il servizio può essere effettuato, secondo gli usi e previo assenso dal Consorzio, ad enti ed organizzazioni di volontariato, così come definite dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della L.R. n. 21/93.

3. I contenitori per la raccolta del vetro devono essere contrassegnati da un colore verde, di capacità unitaria compresa tra i 2000 e 3000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto contenitore/utente 1 a 400-500 abitanti.

4. I contenitori per la raccolta della plastica devono essere contrassegnati da colore giallo, di capacità unitaria indicativa di 2000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto di 1 contenitore ogni 700 abitanti.

5. I contenitori per la raccolta del metallo sono contrassegnati da colore azzurro; la determinazione della capacità e del numero dei contenitori viene stabilita a discrezione dell'ente gestore del servizio previo accordo con l'ufficio consorziale competente.

6. I contenitori per la raccolta della carta devono essere contrassegnati da colore bianco, di capacità unitaria indicativa di 3000 litri ed in numero tale da garantire un rapporto di un contenitore ogni 400-500 abitanti.

7. Il conferimento dei rifiuti di cui all'art. comma 2 lettere d6), d7) e d8) - frigoriferi o frigocongelatori o simili, componenti elettronici, polistirolo espanso ed altri materiali espansi - di provenienza domestica, viene effettuato presso il rivenditore specializzato, oppure direttamente dal produttore presso le piattaforme per la raccolta differenziata o le strutture ad essa abbinate utilizzando per i rifiuti di cui all'art. 5, comma 2, lettere d7) e d8) appositi contenitori e capacità unitaria indicativa di 5000 litri.

ART. 27

RACCOLTA CONVENZIONATA DEI RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai rifiuti assimilabili agli urbani, ai residui provenienti dai centri in cui si svolge attività di vendita e/o preparazione alimentare, ivi comprese le attività di ristorazione collettiva, nonché uffici, attività artigianali e commerciali, ove la raccolta sia operata a seguito di convenzioni con consorzi nazionali obbligatori, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della L.R. n. 21/93 o con consorzi volontari o riciclatori diversi che garantiscono l'effettivo riciclo dei materiali recuperati in modo differenziato.
2. Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli olii e i grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti vengono ammassati separatamente dagli altri rifiuti e vengono conferiti direttamente dal produttore alla piattaforma per la raccolta differenziata, oppure a ditte di trasporto all'uopo autorizzate.
3. I contenitori per l'ammasso ed il conferimento di cui al secondo comma, dotati di chiusura ermetica ed a tenuta stagna, devono avere dimensioni di circa 25 litri e devono presentare caratteristiche strutturali tali da permettere un agevole trasferimento.

ART. 28

VIGILANZA

1. A far tempo dall'istituzione dei servizi di raccolta differenziata, la vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.
2. Alla Provincia territorialmente competente spetta l'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.

3. Al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 12 comma 2 della L.R. n. 21/93, i quantitativi raccolti per ciascuna frazione sono oggetto di valutazione quali-quantitativa da parte della Provincia territorialmente competente.

ART. 29

RAPPORTI CON I CONSORZI NAZIONALI OBBLIGATORI

1. Ai fini dello svolgimento del servizio raccolta differenziata, il Consorzio stipula apposite convenzioni con consorzi nazionali obbligatori, istituiti ai sensi dell'art. 9-quater, comma 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475 e con le associazioni di categoria specializzate.
2. Le convenzioni, di cui al primo comma, definiscono in particolare:
 - a) le modalità di consegna e ritiro del materiale raccolto;
 - b) la copertura degli oneri relativi;
 - c) l'organizzazione di attività promozionali e di informazione per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
 - d) le modalità e le scadenze dei rendiconti consuntivi periodici.

TITOLO III

RIFIUTI URBANI ESTERNI

CAPO 1

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 30

RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani esterni è organizzato attraverso l'installazione dei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico.

ART. 31

MODALITA' D'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombre da detriti, rifiuti, fogliame, rottemi e simili:

- a) le strade classificate comunali, ed i tratti delle strade provinciali e statali;
- b) le piazze;
- c) i marciapiedi;
- d) le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade ivi comprese le scarpate;
- e) i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico;
- f) le aiuole, i giardini e le aree verdi.

2. La pulizia delle superfici di cui sopra è effettuata manualmente e/o tramite mezzi meccanici.
3. La frequenza degli interventi di pulizia e le fasce orarie in cui devono essere eseguiti gli interventi sono autonomamente stabiliti dai Comuni consorziati.
4. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che vengono ostruiti i fori delle caditoie stradali.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico delle aree urbane.
6. Gli involucri contenenti la spazzatura devono essere depositati, a cura degli operatori, nei contenitori per i rifiuti solidi urbani più prossimi oppure in punti di stoccaggio provvisorio indicati dal Servizio.

ART. 32

CESTINI STRADALI

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Servizio provvede alla installazione dei cestini stradali per carta e prodotti simili.
2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità settimanale.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani interni e quelli ingombranti.

ART. 33

SPAZZAMENTO DELLE FOGLIE

1. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito nelle superfici delle strade, piazze ed aree soggette a servitù di pubblico transito o di uso pubblico ricadenti nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento.
2. Lo spazzamento delle foglie viene eseguito dagli operatori addetti allo spazzamento.
3. Il fogliame raccolto deve essere accumulato in punti prestabiliti e caricato su appositi automezzi per il trasporto al luogo di smaltimento.

ART. 34

PULIZIA DELLE AREE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato, i terreni non edificati devono essere tenuti puliti dai rispettivi proprietari o conduttori.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco e/o Presidente con propria ordinanza intima la pulizia delle aree e dei fabbricati.
Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

CAPO 2

SERVIZI ACCESSORI

ART. 35

LAVAGGIO E DISINFEZIONE DELLE STRADE

1. Il lavaggio e disinfezione delle strade, delle piazze, dei sottopassaggi veicolari e/o pedonali, ricadenti all'interno delle zone in cui è previsto lo spazzamento, deve essere eseguito con cadenza che ciascun Comune anteriormente andrà a stabilire.

2. Il lavaggio e disinfezione deve essere comunque eseguito in caso di necessità dovute a particolari fatti o eventi imprevisti.

3. Le operazioni devono essere effettuate con l'impiego di appositi automezzi dotati di attrezzature atte ad un efficace svolgimento delle operazioni stesse.

ART. 36

PULIZIA DELLE CADITOIE STRADALI

1. La pulizia delle caditoie stradali deve essere eseguita almeno una volta l'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità.

ART. 37

PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE ADIBITE A MERCATI, PUBBLICI ESERCIZI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. I titolari di licenza di commercio su aree pubbliche devono mantenere puliti i propri posteggi, raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli nei contenitori predisposti dal Servizio.

2. I soggetti promotori di qualsiasi iniziativa pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite una convenzione col Servizio.

3. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico devono provvedere alla pulizia delle aree e degli spazi stessi, per tutto il periodo di decorrenza della concessione.

4. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere pulite dagli occupanti, ovvero dal Servizio tramite convenzione.

5. Il proprietario ed il costruttore hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle aree pubbliche e delle strade in caso di lavori riguardanti i fabbricati.

6. In caso di carico e scarico di materiali, chi effettua tali operazioni ed il soggetto per cui tali operazioni sono svolte hanno l'obbligo di pulire l'area pubblica dai rifiuti eventualmente formatisi.

In caso di inosservanza, lo spazzamento è effettuato dal Servizio che deve rivalersi sui responsabili.

TITOLO IV

ALTRI TIPI DI RIFIUTI

ART. 38

RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
2. Ai sensi dell'art. 85, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale ad eccezione di quelli di cui alla precedente lettera a) sono equiparati a rifiuti speciali.
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1 sono considerati urbani a tutti gli effetti, e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati in aree all'interno o all'esterno del cimitero.

Rientrano tra essi, in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri.
4. I rifiuti di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente ed avviati all'incenerimento in impianto idoneo, oppure reinterrati nel cimitero.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato all'inumazione o alla cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e impermeabile munito di coperchio, sistemati in apposito locale all'interno del cimitero.
6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso e con caratteristiche simili a quelli per i rifiuti ospedalieri. I mezzi ed i contenitori devono comunque essere puliti e disinfettati al termine del servizio ovvero al termine di ogni giornata di lavoro.

ART. 39

CAROGNE

1. Le carogne abbandonate sulle strade, sulle aree pubbliche o private ad uso pubblico, di qualunque natura esse siano, devono essere prontamente rimosse dalle aree di rinvenimento ed avviate allo smaltimento in relazione alle loro caratteristiche.
2. Le carogne di dimensioni maggiori, devono essere avviate alla termodistruzione o interrate in terreni distanti almeno 200 m. da insediamenti civili.
3. Le carogne di piccole dimensioni possono essere immesse direttamente nei contenitori dei rifiuti urbani a condizione che vengano avviati alla discarica entro le 24 ore successive.
4. Nel caso di pericolo di malattia infettiva, le carogne sono comunque rimosse dal luogo di rinvenimento e smaltite secondo le modalità indicate dal veterinario che esegue l'ispezione, in osservanza alle norme contenute nel comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 ed, eventualmente, del Decreto del Ministero della Sanità 26 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101.

TITOLO V

NORME ATTE A GARANTIRE UN DISTINTO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI TOSSICI E NOCIVI

ART. 40

GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

1. Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Decreto 915, allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi.

ART. 41

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI

1. I produttori dei rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e tossico-nocivi devono tenere separati tali rifiuti dagli altri. Essi devono essere stoccati separatamente in appositi contenitori, in modo che si possa provvedere ad un loro adeguato e separato smaltimento.

ART. 42

SMALTIMENTO DEI VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Ai sensi dell'art. 15 del Decreto 915 i veicoli a motore, i rimorchi e simili devono essere conferiti obbligatoriamente agli appositi centri di raccolta autorizzati.

2. I rifiuti contemplati nel presente articolo non possono essere depositati senza autorizzazione, nemmeno sul suolo privato.

TITOLO VI

NORME FINALI

ART. 43

INFORMAZIONE

1. I gestori dei servizi di raccolta differenziata organizzano, a proprie spese, campagne di informazione e sensibilizzazione dirette all'utenza circa le frazioni da raccogliere, le destinazioni delle stesse, le modalità di conferimento, gli obiettivi, le finalità e le esigenze di collaborazione dei cittadini.
2. Le iniziative di cui al 1° comma sono svolte in concorso con le iniziative regionali di informazione, di formazione ed educazione di cui all'art. 3 comma 1 della L.R. n. 21/93 e, in caso di concessione del servizio di raccolta differenziata, in conformità alla convenzione stipulata con il Consorzio.

ART. 44

NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 45

PUBBLICITA' DEI REGOLAMENTI E DEGLI ATTI

1.- Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge n. 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 46

SANZIONI

1. In caso di inottemperanza dell'obbligo di conferimento separato delle singole frazioni dei rifiuti, oggetto di raccolta differenziata, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 33 comma 1 della legge regionale n. 21/93.

ART. 47

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento consortile entrerà in vigore dopo l'espletamento delle procedure previste a norma di legge e di statuto.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento del Consorzio CO.IN.GE.R.

ART. 48

CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) il regolamento comunale d'igiene;
- c) il regolamento comunale di polizia urbana

ART. 49

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Assemblea Consortile si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune Capo Consorzio, a norma di legge.

MB/gg